

Parte nel procedimento principale

A

Dispositivo

- 1) L'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una regola di competenza giurisdizionale prevista dalla normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che subordina la concessione di un provvedimento di cancellazione di debiti al requisito che il debitore abbia la propria residenza o soggiorni in tale Stato membro.
- 2) L'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che impone al giudice nazionale di disapplicare il requisito di residenza previsto da una regola nazionale di competenza giurisdizionale, come quella di cui al procedimento principale, indipendentemente dalla questione se la procedura di cancellazione di debiti, anch'essa prevista da tale normativa, comporti eventualmente la conseguenza di pregiudicare i crediti vantati da privati in forza della suddetta normativa.

(¹) GU C 83 del 5.3.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Villach — Austria) — Norbert Reitbauer e a./Enrico Casamassima

(Causa C-722/17) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Competenza giudiziaria in materia civile e commerciale — Competenze esclusive — Articolo 24, punti 1 e 5 — Controversie in materia di diritti reali immobiliari e in materia di esecuzione delle decisioni — Procedura di vendita forzata di un immobile — Azione di opposizione alla ripartizione del ricavato derivante da tale vendita forzata]

(2019/C 305/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bezirksgericht Villach

Parti

Ricorrenti: Norbert Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH, Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, Klaus Egger, Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH

Convenuto: Enrico Casamassima

Dispositivo

L'articolo 24, punti 1 e 5, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che l'azione con cui un creditore si oppone alla ripartizione del ricavato derivante dalla vendita forzata di un immobile affinché, da un lato, sia accertata l'estinzione di un credito concorrente per compensazione e, dall'altro lato, sia dichiarata l'inefficacia della garanzia reale a fondamento dell'esecuzione del credito medesimo, non rientra nella competenza esclusiva delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'immobile è situato o nel cui territorio ha o ha avuto luogo l'esecuzione.

(¹) GU C 268 del 30.07.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 luglio 2019 — VG, succeduta a MS/Commissione europea

(Causa C-19/18 P) (¹)

(Impugnazione — Ricorso per risarcimento danni nei confronti della Commissione europea — Decisione della Commissione di porre fine a una collaborazione nell'ambito della rete Team Europe — Risarcimento del danno — Eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione — Natura contrattuale o extracontrattuale della controversia)

(2019/C 305/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: VG, succeduta a MS (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: I. Martínez del Peral, C. Ehrbar e B. Mongin, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) VG è condannata alle spese.

(¹) GU C 83 del 5.3.2018.
